

da considerarsi netti da qualsiasi ulteriore spesa di gestione o costo aggiuntivo. In particolare non sono previsti costi di trasformazione del capitale in rendita o spese per la erogazione della rendita né spese per prestazioni accessorie come reversibilità, indiretta, inabilità e invalidità, costi tutti che invece sono presenti in modo diretto o indiretto nei piani di accumulo o nei fondi complementari.

ESISTONO GARANZIE DI RENDIMENTO?

È garantita la restituzione del capitale maggiorato di un rendimento calcolato su base composta assicurando un tasso annuo di capitalizzazione dei montanti contributivi pari alla media quinquennale dei rendimenti degli investimenti interni, con un valore minimo garantito pari a 1,5%.

È POSSIBILE LA RESTITUZIONE ANTICIPATA DEL CAPITALE?

Non è possibile, in quanto si tratta di versamenti finalizzati unicamente ad ottenere una pensione che viene erogata mensilmente, al pari ed unitamente a quella principale. Oltre alle informazioni di carattere generale sulla pensione modulare, nell'area riservata agli iscritti del sito www.enpav.it è possibile consultare l'estratto conto contributivo modulare e procedere alla simulazione della quota di pensione garantita da questo contributo. ●

ACCOLTA LA TESI DELL'ENPAV

Stop alla gestione separata Inps

L'iscrizione non è più dovuta per i redditi da collaborazione professionale percepiti dagli iscritti all'Enpav. I redditi dei medici veterinari che svolgono attività professionale sotto forma di collaborazione coordinata e continuativa faranno riferimento esclusivamente al proprio ente previdenziale.

di Simona Pontellini
Capoarea Direzione Contributi

La manovra finanziaria approvata nel mese di luglio scorso ed in particolare l'art. 18, comma 12 del D.L. 6 luglio 2011 n. 98, convertito in Legge n. 111 del 15 luglio 2011, ha fatto final-

mente chiarezza sugli obblighi previdenziali dei professionisti iscritti all'Ente in ordine ai redditi da collaborazione coordinata e continuativa percepiti nell'esercizio dell'attività professionale.

Ai fini di meglio comprendere il valore di tale norma è tuttavia necessario fare un passo indietro e ricordare gli aspetti salienti della problematica.



I redditi derivanti da contratti di collaborazione coordinata e continuativa, inizialmente inquadrati fiscalmente come redditi di lavoro autonomo, sono stati successivamente attratti nella categoria dei redditi assimilati a quelli di lavoro dipendente, per essere poi, con Legge n. 335/1995, assoggettati alla Gestione separata dell'Inps.

Si è venuto quindi a creare il problema per le Casse previdenziali dei professionisti, di dover riaffermare la loro prevalenza nei confronti della Gestione separata Inps nei casi in cui i redditi da collaborazione scaturissero dallo svolgimento di attività professionale.

Tale problema si è posto soprattutto per gli Enti previdenziali dei professionisti - specialmente di quelli appartenenti alla categoria dei Sanitari - per i quali l'iscrizione alla Cassa non è connessa all'apertura della partita Iva ma si realizza per effetto dell'iscrizione all'Albo professionale e dello svolgimento dell'attività professionale (per l'Enpav, in particolare, gli unici redditi esonerati sono quelli derivanti dallo svolgimento di attività di lavoro dipendente propriamente inteso).

Gli Enti interessati si sono quindi rivolti al Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali chiedendo di pronunciarsi su quale fosse l'Ente destinatario della contribuzione nei casi di specie.

Il Ministero ha risposto che nei casi di professionisti iscritti all'Albo professionale che svolgono attività professionale sotto forma di collaborazione coordinata e continuativa risultano compiutamente soddisfatti i requisiti per l'assoggettamento di tali redditi a contribuzione pre-

videnziale presso la Cassa della categoria.

Nel tempo i pronunciamenti in tal senso si sono poi moltiplicati.

Difatti, lo stesso Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali, con un parere di recente rilasciato nei confronti della Cassa di previdenza degli Ingegneri e Architetti, ha affermato *la regola dell'esclusività*, in base alla quale se per lo svolgimento di un'attività è previsto il versamento dei contributi alla Cassa di Categoria, per la medesima attività non può sussistere l'obbligo dell'iscrizione alla Gestione separata dell'Inps.

Tale orientamento sembra dunque sia stato ultimamente fatto proprio anche dal legislatore statale. Difatti, con la manovra correttiva, è stato stabilito che l'art. 2, comma 26 della Legge 335/1995, istitutiva della Gestione separata Inps, deve essere interpretato nel senso che **“i lavoratori che esercitano per professione abituale, ancorché non esclusiva, attività di lavoro autonomo, tenuti all'iscrizione alla Gestione separata Inps, sono coloro che svolgono attività il cui esercizio non è subordinato all'iscrizione ad**

Albi, ovvero attività non soggette al versamento contributivo agli enti previdenziali privati (decreti legislativi 509 del 1994 e 103 del 1996)”.

Fermo restando la particolarità della disciplina che regola l'iscrizione ed il versamento della contribuzione a questo Ente - che, come detto, prescinde dal possesso della partita Iva e considera come elemento rilevante, ai fini dell'assoggettamento a contribuzione, la sola iscrizione all'Albo e lo svolgimento dell'attività professionale - la nuova disposizione sopra citata, sancisce in modo inequivocabile che *nei casi di svolgimento di attività per la quale è richiesta l'iscrizione in apposito Albo professionale, così come di attività soggetta al versamento contributivo presso l'Ente di previdenza della Categoria*, non sussiste l'obbligo del versamento dei contributi alla Gestione separata Inps.

L'iscrizione alla Gestione separata dell'Inps rimane obbligatoria, quindi, solamente nel caso di redditi non assoggettati ad altra forma di contribuzione previdenziale obbligatoria. ●

L'ENPAV REPLICA AL SOLE 24 ORE

Nell'articolo “La stampa investe meglio” (Il Sole24Ore Plus del 17 settembre) vengono presentati i rendimenti dei patrimoni mobiliari che alcune Casse Previdenziali hanno fatto registrare nel corso del 2010. Nella sua replica al quotidiano economico, l'Enpav non ha confutato il dato, ma il criterio di analisi e l'orientamento del messaggio: “Il giornalista - ribatte l'Ente - ha premura di ricordare che “i rendimenti indicati emergono dall'analisi dei bilanci”, tuttavia, nel momento in cui deve spiegare il risultato, preferisce evidenziare una sola ed unica frase “Enpav in fondo alla classifica”, piuttosto che analizzare l'operato dell'Ente in un arco temporale più significativo del breve termine preso in considerazione dall'articolaista per assicurarsi frasi ad effetto.